

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4204

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, BUCCI, MINARDO
e PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1999

Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate
da organismi nocivi

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nord dell'Emilia Romagna, in particolare nella provincia di Piacenza, i vigneti sono stati attaccati da una grave fitopatologia, che si manifesta con sintomatologie quali lo scarso accrescimento primaverile e le alterazioni cromatiche dell'apparato fogliare, che porta le piante ad avvizzire fino a seccare completamente.

Finora non era stato possibile identificare con assoluta certezza l'origine del problema, che è stato poi individuato in un fitoplasma del tipo «Flavescenza dorata», il cui vettore è un insetto denominato «Scaphoideus titanus», che proprio nel periodo estivo raggiunge la fase adulta del suo ciclo biologico e, spiccando il volo, tende a contaminare sempre maggiori aree coltivate a vite.

Le prime manifestazioni della fitopatologia si sono registrate due anni fa in Liguria con attacchi a coltivazioni di Vermentino, mentre lo scorso anno la malattia ha fatto la sua comparsa nel Piemonte.

Il diffondersi del virus ha creato profonda preoccupazione tra i viticoltori che rischiano non solo di veder compromessa la produzione stagionale ma anche la perdita di interi vigneti.

I sintomi rilevati sono ascrivibili alla indicata fitopatologia denominata flavescenza dorata comparsa in Francia negli anni cinquanta, in Italia osservata nell'Oltrepò Pavese sul finire degli anni sessanta e in Veneto negli anni ottanta.

Le viti colpite dalla malattia sono destinate ad estinguersi in tempo rapido e spesso si è costretti ad estirparle per evitare pericolose fonti di infezione.

Con il presente disegno di legge si intende, pertanto, intervenire per aiutare le aziende agricole a superare la situazione di crisi che si è prodotta attraverso contributi gestiti dalle regioni.

Si intende inoltre rifinanziare per il 2000 interventi anche a favore di attacchi virali su diverse coltivazioni e piantagioni e concedere alle aziende colpite parziali sgravi contributivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il risarcimento dei danni alle strutture viticole colpite dalle fitopatologie «Flavescenza dorata» situate in zone riconosciute contaminate dai servizi fitosanitari regionali, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, dalle regioni territorialmente competenti contributi fino ai seguenti importi ed alla complessiva concorrenza di lire 20 miliardi:

a) lire 6.000 per pianta, con un massimo di lire 5 milioni per ettaro, nel caso di perdita di almeno il 20 per cento della struttura viticola aziendale;

b) lire 12.000 per pianta, con un massimo di lire 10 milioni per ettaro, nel caso di perdita di almeno il 50 per cento della struttura viticola aziendale;

c) lire 24.000 per pianta, con un massimo di lire 20 milioni per ettaro, nel caso di perdita di oltre il 50 per cento della struttura viticola aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente assegnati alle aziende viticole situate in zone di produzione di vini a denominazione d'origine controllata e garantita per le relative superfici iscritte all'Albo dei vigneti della denominazione.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono soppresse le seguenti parole: «, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale,».

Art. 3.

1. Nei confronti delle aziende agricole di cui all'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, si applicano gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2000.

Art. 4.

1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stabilimento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.2.3 «Fondo di solidarietà nazionale», capitolo 8317, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.